C12260 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI/FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO
Provvedimento n. 27951

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., pervenuta in data 19 settembre 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, CDP) è una società attiva nel finanziamento, anche tramite il risparmio postale, di enti pubblici territoriali e non e di iniziative dagli stessi promosse; nell'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale; nel finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche; nella gestione delle partecipazioni trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, MEF) a CDP all'atto della trasformazione della stessa in società per azioni[1].
Da un punto di vista contabile e organizzativo, è prevista una distinzione tra la gestione cosiddetta separata (per le attività di interesse economico generale finanziate attraverso fondi garantiti dallo Stato, attività per le quali in via generale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 269/2003, spetta al MEF il potere di indirizzo) e una gestione cosiddetta ordinaria (per le attività finanziate attraverso ordinaria raccolta a condizioni di mercato, attività per le quali CDP ha un potere decisionale autonomo rispetto al MEF).
Il fatturato conseguito da CDP in Italia nell'esercizio 2018 è stato complessivamente pari a *[10-20]*[*] miliardi di euro.

2. Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (di seguito, FII) è una società italiana di gestione del risparmio attiva nella gestione di alcuni fondi di investimento immobiliare alternativo di tipo chiuso, riservati ad investitori professionali. Allo stato, i fondi gestiti da FII detengono partecipazioni di controllo nelle società Marval S.r.l., Fonderie di Montorso S.p.A., Seco S.p.A. e Healthware Group S.r.l..
Il capitale sociale di FII è attualmente detenuto da CDP, per una quota pari al 43%, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., DEPOBank – Banca Depositaria Italiana S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A., ciascuna per una quota pari al 12,5%, e da ABI – Associazione Bancaria Italiana e Confindustria, ciascuna con una quota pari al 3,5%. In base alle regole di *governance* della società e in assenza di Patti Parasociali, FII non è soggetta al controllo di alcuno dei soci.
Nel 2018, FII e le società dallo stesso controllate hanno realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[30-100]* milioni di euro, calcolato ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90.

II. L'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di CDP di un ulteriore 25% del capitale sociale di FII, attualmente detenuto in parte da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e in parte da DEPOBank – Banca Depositaria Italiana S.p.A., che porterà CDP a detenere il 68% del capitale di FII[2]. In virtù dell'acquisizione di tale quota del capitale sociale, nonché delle regole di *governance* previste nello Statuto e nel Patto parasociale sottoscritto tra i soci, ad esito dell'operazione CDP verrà a detenere il controllo esclusivo su FII.
4. La partecipazione di FII continuerà ad essere assegnata alla gestione separata di CDP e sarà soggetta al controllo di CDP in base a quanto disposto dal DM del MEF del 1° giugno 2016, che espressamente esclude l'esercizio di atti di indirizzo specifici da parte del medesimo Ministero[3].

[1] *[CDP è la società risultante dalla trasformazione in società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti amministrazione dello Stato, disposta dall'art. 5 del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 e successive modificazioni, il quale ne definisce anche le funzioni, i compiti e l'organizzazione.]*

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[I restanti soci manterranno le rispettive quote di partecipazione in FII.]*

[3] *[Tale fattispecie si differenzia dalle partecipazioni che rientrano nella gestione separata e in relazione alle quali il MEF esercita poteri specifici ai sensi del DM 18 giugno 2004.]*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE

6. In ragione dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, l'operazione comunicata interessa, primariamente, il mercato del *private equity*[4], ossia l'attività di acquisizione, gestione, valorizzazione e successiva cessione di partecipazioni, e il mercato del *venture capital*[5], vale a dire l'attività di finanziamento di iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo, attuato mediante assunzione - in via temporanea – di partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di imprese da parte di operatori del settore. Nello specifico, il mercato del *venture capital* si distingue da quello del *private equity* in base alla fase del ciclo di vita dell'impresa rispetto alla quale viene effettuato l'investimento finanziario di carattere temporaneo.
7. La dimensione geografica di entrambi i mercati è da considerarsi quantomeno nazionale, vista l'omogeneità delle caratteristiche di domanda e offerta sull'intero territorio italiano.
8. In base ai dati comunicati dalle Parti, a livello nazionale, le stesse deterranno una quota di mercato *post-merger* inferiore al 5% in entrambi i mercati sopra definiti. Considerato il livello non elevato della quota di mercato *post merger* e tenuto conto della presenza di numerosi e qualificati operatori concorrenti nazionali e internazionali, l'operazione in esame non appare idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in tale mercato.
9. Le medesime considerazioni possono svolgersi anche rispetto alle attività svolte dalle società attualmente controllate da FII, vale a dire: *(i)* produzione di componenti per veicoli (Marval S.p.A.), *(ii)* produzione di fusioni in ghisa (Fonderie di Montorso S.p.A.), *(iii)* progettazione di soluzioni e servizi informatici per funzioni di controllo (Seco S.p.A.) e *(iv)* servizi di comunicazione digitale e consulenza informatica per il settore salute (Healthware Group S.r.l.). Infatti, in base a quanto comunicato dalle Parti, nessuna società controllata dal gruppo CDP svolge alcuna delle attività operate dalle *portfolio companies* di FII.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo

[4] *[Cfr., tra gli altri, provv. 23879 del 6 settembre 2012, C11761 – Synergo/Sofipa SGR.]*
[5] *[Cfr., tra gli altri, provv. 8918 del 23 novembre 2000, C4223 – SEAT Pagine Gialle–De Agostini/Wisequity.]*